

CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA

WHISTLEBLOWING POLICY

Canale interno di segnalazione e procedura di gestione delle segnalazioni

1 - Attivazione del canale di segnalazione interno

1.1 La Camera di commercio dell'Umbria garantisce la possibilità di effettuare segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 10.03.2023, n. 24 (anche definite come segnalazioni di *whistleblowing*), tramite un proprio canale interno, costituito da un'apposita piattaforma on line, raggiungibile tramite la sezione dedicata del sito camerale, in "amministrazione trasparente".

1.2 La piattaforma di cui al punto 1 costituisce la modalità ordinaria di ricezione e gestione delle segnalazioni. Eventuali segnalazioni pervenute con diverse modalità e/o a soggetto diverso da quello autorizzato a gestirle, dalle quali risulti inequivocabilmente la volontà della persona segnalante di avvalersi delle tutele offerte dalla normativa, devono essere caricate sulla piattaforma a cura del RPCT secondo quanto previsto dal punto 7.

2 - Caratteristiche del canale di segnalazione interno

2.1 Il canale di segnalazioni di cui al punto 1.1 risponde alle seguenti caratteristiche:

- a) garantisce la riservatezza, anche tramite crittografia, dell'identità del segnalante¹, del facilitatore², della persona coinvolta³ e comunque di tutti i soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- b) consente la possibilità di effettuare la segnalazione in forma scritta o in forma orale, tramite apposito servizio di messaggistica registrato, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;
- c) prevede la separazione tra il contenuto della segnalazione e i dati identificativi del segnalante;
- d) consente un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato, nel rispetto dei principi della disciplina sul trattamento dei dati personali;
- e) consente alla persona segnalante di seguire la segnalazione e di richiedere e ricevere informazioni e comunicazioni in relazione a suo stato ed esito.

3 – Soggetti che possono effettuare segnalazioni

3.1 Possono presentare segnalazioni attraverso il canale interno di cui al punto 1, per violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, i soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 e in particolare:

¹ Ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 24/2023, la «persona segnalante» è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

² Ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 24/2023, il «facilitatore» è una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

³ Ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 24/2023, la «persona coinvolta» è la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

- a) I dipendenti della Camera di commercio dell'Umbria;
- b) i collaboratori e i consulenti della Camera di commercio dell'Umbria e, in generale, i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso l'Ente, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo;
- c) i lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che forniscono beni o servizi e realizzano opere in favore della Camera di commercio;
- d) i lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo delle aziende speciali, società in house ed enti strumentali della Camera di commercio;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Camera di commercio;
- f) persone che svolgono funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'Ente.

4 – Oggetto delle segnalazioni

4.1 Possono essere oggetto di segnalazione tramite il canale interno di cui al punto 1 comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione e che consistano in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e altre condotte illecite secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, let. a) del D.Lgs. n. 24/2023.

4.2 Non possono essere oggetto di segnalazione le fattispecie di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso D.Lgs. n. 24/2023, tra cui in particolare le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

5 – Contenuto delle segnalazioni

5.1 Le segnalazioni devono contenere, il ruolo in relazione al quale si effettua la segnalazione (dipendente, collaboratore ecc.), la descrizione dei fatti che si ritengono configurare la violazione e i relativi riferimenti di tempo e di luogo, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati e gli eventuali documenti che il segnalante ritiene di presentare a corredo.

5.2 Le segnalazioni sono corredate da copia di un documento di identità del segnalante. Il canale interno di cui al punto 1 non prevede l'invio di segnalazioni anonime.

5.3 Qualora pervengano all'ente, anche con diverse modalità, segnalazioni di illeciti prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, queste potranno essere prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

5.4 Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g) il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica. Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, incluse quelle presentate, in ragione del ruolo ricoperto, dai rappresentanti di organizzazioni sindacali.

5.5 E' sempre possibile, per il segnalante, ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa.

6 - Ruolo e compito dei soggetti che gestiscono le segnalazioni

6.1 La gestione del canale di segnalazione, come previsto dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023, è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Nell'esercizio di tale

compito il RPCT può essere coadiuvato dal personale della propria struttura di supporto, come definita nel PIAO (sezione rischi corruttivi e trasparenza).

6.2 Qualora una segnalazione interna pervenga ad un soggetto diverso e/o con modalità diverse dalla piattaforma di cui al punto 1, è trasmessa immediatamente al RPCT attraverso il sistema di protocollo informatico dell'Ente. L'assegnazione al RPCT avviene operando in modalità riservata, secondo le opzioni offerte dall'applicativo.

6.3 Ai fini di cui al comma precedente, è necessario che il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile inequivocabilmente dalla segnalazione.

Art. 7 - Gestione delle segnalazioni

7.1 Il RPCT svolge le attività di gestione delle segnalazioni di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 24/2023, secondo i termini ivi previsti, attraverso la piattaforma di cui all'art. 1, comma 1 e in particolare:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, salvo esplicito rifiuto da parte della persona segnalante ovvero il caso in cui l'avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. In sede di riscontro il RPCT comunica l'archiviazione predisposta o che si intende predisporre oppure la trasmissione all'Autorità/Ufficio competente già effettuata o che si intende effettuare, oppure l'attività già svolta o che intende svolgere.

7.2 Nel caso la segnalazione pervenga tramite il sistema di messaggistica registrata disponibile sul canale di cui all'art. 1, comma 1, la stessa è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, essa è da questi documentata mediante verbale sottoscritto dal RPCT e dalla persona segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica dello stesso.

7.3 Laddove, nell'arco temporale di cui al punto 7.1, il RPCT non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione, ma solo le attività che si intendono intraprendere, lo stesso comunica alla persona segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione, che può consistere nell'archiviazione diretta, nelle risultanze istruttorie o nella trasmissione alle Autorità competenti.

7.4 Tutte le comunicazioni con la persona segnalante si svolgono tramite la piattaforma di cui al punto 1. Quando le comunicazioni con la persona segnalante non siano possibili attraverso la piattaforma informatica, si utilizza il sistema di gestione documentale dell'Ente, operando in modalità riservata, secondo le opzioni offerte dall'applicativo.

7.5 La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta dal RPCT, che ne dà comunicazione al segnalante, nei casi di:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 24/2023;
- b) assenza dei presupposti soggettivi per l'effettuazione della segnalazione;
- c) manifesta incompetenza dell'Ente sulle questioni segnalate;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;

e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
g) sussistenza di violazioni di lieve entità, intendendosi tutte quelle infrazioni caratterizzate da una limitata gravità della violazione e/o della esigua rilevanza degli interessi coinvolti, comprese tutte quelle segnalazioni dalle quali può evincersi che, per le modalità della condotta denunciata e/o per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa all'interesse pubblico risulta essere di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale, nonché quelle violazioni per le quali l'autore ha posto in essere spontaneamente condotte e iniziative tese a ripristinare la legalità.

7.6 Ai fini della prima valutazione e dell'istruttoria il RPCT può chiedere integrazioni o chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti menzionati nella segnalazione; ove ritenuto necessario, può anche acquisire atti e documenti da altre Amministrazioni o altri uffici dell'Ente, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Salvo che vi siano motivate ragioni di impedimento, le attività istruttorie e i rapporti con gli uffici dell'Ente si svolgono tramite la piattaforma informatica di cui al punto 1.

7.7 Il segnalante ha diritto di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria, facendone richiesta al RPCT tramite la piattaforma di cui al punto 1.

7.8 L'attività istruttoria si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.

7.9 Se, all'esito dell'istruttoria, il RPCT ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, inoltra la segnalazione, accompagnata da una relazione sulle risultanze istruttorie, a seconda dei casi, ai soggetti competenti interi o esterni: l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare; la Procura della Repubblica, qualora dalle risultanze istruttorie emergano profili di rilevanza penale; la Procura della Corte dei Conti, se dalle risultanze istruttorie emergano gli elementi propri della responsabilità erariale; l'ANAC o altra autorità amministrativa (es. Ispettorato della Funzione Pubblica, AGCM, ecc.), per i profili di rispettiva competenza. In caso contrario procede all'archiviazione.

7.10 Nel caso in cui il RPCT provveda all'inoltro della segnalazione alla competente Procura, dandone comunicazione al segnalante, eventuali successive integrazioni dovranno essere direttamente trasmesse da quest'ultimo all'Autorità giudiziaria individuata.

7.11 Nel caso in cui il RPCT ritenesse di dover trasmettere la segnalazione all'ufficio procedimenti disciplinari dovrà operare attraverso il sistema di protocollo informatico dell'Ente, in modalità riservata, secondo le opzioni offerte dall'applicativo, limitando la "visibilità" alle sole persone designate a venirne a conoscenza.

7.12 Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del Dlgs 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Dlgs 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

7.13 Nel caso in cui il RPCT fosse persona coinvolta nella segnalazione, si astiene dal trattarla e la assegna al Segretario generale, sempre tramite la piattaforma informatica, senza accedere all'identità del segnalante.

8 - Tutela del segnalante e degli altri soggetti

8.1 Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.n. 24/2023, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle

competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate dall'Ente a trattare tali dati. La medesima tutela deve attuarsi nei confronti delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa.

8.2 La riservatezza dei dati personali viene garantita con strumenti di crittografia se la segnalazione è presentata mediante piattaforma informatica, ovvero estrapolando dal testo della segnalazione i relativi riferimenti, rendendone inintelligibile i dati identificativi, e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte segnalazione, e delle persone menzionate a soggetti diversi da quelli autorizzati al trattamento.

8.3 Nel trasmettere la segnalazione, con le risultanze istruttorie, al soggetto competente, il RPCT assicura la riservatezza della comunicazione, espungendo ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore.

8.4 La trasmissione della segnalazione all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile o all'eventuale autorità amministrativa competente avviene specificando che si tratta di una segnalazione whistleblowing, nel cui processo di gestione si dovrà assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo. Laddove l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, il RPCT provvede a comunicare l'identità del medesimo.

8.5 il segnalante è preventivamente avvisato, attraverso l'informativa presente in piattaforma informatica, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria.

8.6. Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante.

8.7. Ai sensi dell'art. 14, comma 8 del D.lgs. n. 24/2023, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9 - Trattamento dei dati personali

9.1 Il RPCT è autorizzato al trattamento dei dati personali del segnalante e dei dati personali contenuti nelle segnalazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario alla gestione delle stesse. Gli strumenti informatici di gestione delle segnalazioni garantiscono che soltanto il RPCT sia in grado di associare la segnalazione ai dati del segnalante e quindi visualizzarne l'identità e registrano traccia di tale operazione e delle motivazioni. Nei limiti di cui sopra, è autorizzato al trattamento dei dati contenuti nelle segnalazioni il personale della struttura di supporto – come individuata nel PIAO - che il RPCT ritenga necessario coinvolgere ai fini della gestione delle singole segnalazioni.

9.2 Sono autorizzati al trattamento dei dati contenuti nelle segnalazioni gli ulteriori soggetti interni che il RPCT ritiene di interpellare nello svolgimento dell'attività istruttoria. Tale coinvolgimento deve avvenire limitando la conoscenza di dati personali contenuti nelle segnalazioni, da parte di questi ultimi, a quanto assolutamente necessario a consentire di svolgere il ruolo istruttorio richiesto.

9.3 Sono autorizzati al trattamento dei dati personali del segnalante e dei dati contenuti nelle segnalazioni, quando non sia possibile utilizzare la piattaforma di cui al punto 1.1 per la ricezione e/o le comunicazioni successive, i dipendenti incaricati della gestione del protocollo informatico, nei limiti di quanto strettamente necessario alla gestione delle funzioni indispensabili ai relativi flussi documentali.

9.4 Sono autorizzati al trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni anche i soggetti che, in ragione dell'ufficio ricoperto, sono chiamati a dare seguito alle segnalazioni e in particolare i componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) e coloro che prestano assistenza allo stesso UPD.

9.5 Tutti i soggetti autorizzati al trattamento sono tenuti alla totale riservatezza sui dati personali e sulle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza.

9.6. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

9.7 L'adozione della presente procedura, che sarà portata a conoscenza di tutto il personale dell'Ente, integra l'informativa già fornita ai dipendenti e ai collaboratori ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e costituisce fonte di istruzioni sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

Documento aggiornato a gennaio 2024